

Revisione del “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”

SETTORE URBANISTICA – SUAP

Testo approvato con D.C.C. N° 53 del 02/11/2016

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, e la composizione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Pinerolo ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137) e dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42- (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.
4. Di norma Almeno 2 dei componenti della commissione sono scelti tra coloro che vengono proposti dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale operanti nel territorio, ovvero dalle associazioni portatrici di interessi diffusi caratterizzate sui temi ambientali iscritte nell'Albo delle Associazioni del Comune di Pinerolo. In carenza di tali proposte, i componenti saranno scelti fra le domande pervenute.

5. La composizione della Commissione dovrà garantire il rapporto di pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto Comunale.
6. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri, se costituite, della Commissione Edilizia e/o delle Commissioni Urbanistica, Ambiente, Non possono farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i dipendenti dell'Ente e coloro che per legge, in rappresentanza di altri enti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
8. Per l'intera durata del mandato i membri della Commissione non possono assumere incarichi di progettazione nel Comune di Pinerolo, e negli altri Comuni convenzionati di cui all'art. 1, secondo comma, nelle parti di territorio sottoposte alla vincolistica di cui all'art. 24 della L.R. 56/77 o soggette al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; non possono, altresì essere svolti incarichi per interventi da sottoporre al parere della Commissione stessa.
9. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
10. I componenti della Commissione devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, qualora si trattino argomenti specifici nei quali siano professionalmente coinvolti, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.

ART. 3. NOMINA, DURATA E COMPENSI

1. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale, previo avviso pubblico di selezione, nell'ambito delle candidature pervenute. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2, della pluralità delle competenze e procedere contestualmente alla nomina del Presidente.
2. La Commissione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla deliberazione di nomina. Il mandato dei commissari è rinnovabile per una sola volta.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
5. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della delibera della Giunta comunale che ne dichiara la decadenza o dalla presentazione delle dimissioni.
7. Il componente nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
8. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.

ART. 4. COMPETENZE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i..
2. la Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

- c) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie sono svolte dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi procedurali di settore e comunque ogni volta che si renda necessario.
3. e riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari.
4. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Dirigente del Settore Urbanistica-SUAP nomina il "Responsabile del procedimento paesaggistico", che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia e urbanistica. Lo stesso Dirigente può designare un funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto.
6. Il Responsabile del procedimento paesaggistico assiste di norma alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva;
 - b) acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
7. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
8. La Commissione, nel caso di espressione di un parere negativo, deve fornire adeguata motivazione, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Tale motivato parere negativo comporterà il diniego della relativa autorizzazione paesaggistica. Le motivazioni addotte dalla Commissione dovranno essere integralmente riportate nel provvedimento di diniego.

9. La Commissione dovrà sempre e comunque esprimere un parere in merito all'istanza presentata. Qualora l'espressione del parere sia sospesa per richiesta di integrazioni progettuali o il rilascio dell'autorizzazione sia condizionato alla modifica degli interventi da eseguire, la Commissione dovrà sempre motivare le relative richieste.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato, prima della chiusura dei lavori, dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, da tutti i Commissari presenti ed è quindi allegato in copia agli atti relativi.

ART. 6. CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata, sentito il Presidente, dal Responsabile del Procedimento, o in caso di suo impedimento, dal Dirigente o suo delegato.
2. La convocazione è trasmessa almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria. Il termine di può essere ridotto in caso di urgenza.
3. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione delle pratiche da esaminare. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione e protocollazione delle relative istanze e/o delle loro integrazioni.
4. I Commissari hanno diritto di consultare tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

ART. 7. VALUTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL PARERE

1. La Commissione, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico- ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

2. In particolare, per quanto concerne le pratiche che interessano aree ricadenti nella zona PP1 del vigente P.R.G. e per quelle concernenti il centro storico di Pinerolo, le valutazioni devono essere volte ad assicurare, per ogni intervento, il rispetto dei caratteri storici o artistici e la salvaguardia del contesto paesaggistico nell'osservanza delle specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché dei Piani Paesaggistici e/o Paesistici sovracomunali adottati e/o approvati.
3. Per quanto riguarda gli altri interventi la Commissione al fine di garantire una tutela coerente ed armonica del territorio comunale nel suo insieme, dovrà dotarsi di direttive recanti i criteri tipo logico-estetici , paesaggistici ed ambientali cui deve attenersi per le valutazioni che di volta in volta è chiamata ad esprimere. Tali direttive dovranno essere sottoposte al Dirigente del Settore Urbanistica per le eventuali integrazioni e tradotte in documento da allegare in appendice al presente Regolamento.

ART. 8. TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini necessari al rispetto delle norme vigenti.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 9 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ART. 10 NORMA TRANSITORIA

Le modifiche alle norme del presente Regolamento, relative alla formazione della Commissione Locale per il Paesaggio, saranno applicate a partire dalla prima nuova formazione della Commissione, successiva alla entrata in vigore delle modifiche effettuate.